

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Asteris Industrial and Commercial Company SA (Atene, Grecia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 20 maggio 2011, nel procedimento R 1358/2008-2;
- Condannare il convenuto e l'altra parte nel procedimento a sostenere le proprie spese, oltre a quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Il marchio figurativo «Al bustan» per prodotti delle classi 29, 30, 31 e 32 — registrazione del marchio comunitario n. 3540846.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la parte richiedente la dichiarazione di invalidità ha basato il proprio ricorso sugli artt. 51, n. 1, lett. b) e 52, n. 1, lett. a) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, nonché sulla registrazione greca anteriore n. 137497 del marchio figurativo «AL BUSTAN» per merci della classe 29.

Decisione della divisione di annullamento: Dichiarazione di invalidità del marchio comunitario con riferimento a parte dei prodotti contestati.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 53, n. 1, 57, n. 2 e 57, n. 3 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che il proprietario del precedente marchio nazionale avesse fornito la prova che durante i cinque anni precedenti la data della domanda di dichiarazione di invalidità il marchio anteriore era stato effettivamente utilizzato nello Stato membro in cui era stato registrato con riferimento ai prodotti per i quali era stato registrato, o che vi erano valide ragioni per il mancato utilizzo. Inoltre la commissione di ricorso ha tratto indebitamente argomenti da materiale avente valore probatorio scarso o nullo.

Ricorso proposto il 29 agosto 2011 — Colgate-Palmolive/UAMI — dm-drogerie markt (360° SONIC ENERGY)

(Causa T-467/11)

(2011/C 319/49)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Colgate-Palmolive Company (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti M. Zintler e G. Schindler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 maggio 2011, nel procedimento R 1094/2010-2;
- respingere l'opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «360° SONIC ENERGY» per «spazzolini da denti» della classe 21 — domanda di marchio comunitario n. 6236533.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione internazionale n. 842882 del marchio denominativo «SONIC POWER», per prodotti delle classi 3 e 21.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che esiste un rischio di confusione tra i marchi in questione.

Ricorso proposto il 1° settembre 2011 — Total e Elf Aquitaine/Commissione

(Causa T-470/11)

(2011/C 319/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Total SA (Courbevoie, Francia) e Elf Aquitaine SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. Noël-Baron e É. Morgan de Rivery)

Convenuta: Commissione europea